

rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;

g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z);

h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (5);

i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;

m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell'Aisi e dell'Aise;

p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (6);

q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

q-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-bis) (7);

q-ter) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-ter) (8);

q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro (9).

2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.

(1) Nella lett. a) il riferimento ai provvedimenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è stato aggiunto dall'art. 1, d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., in vigore dall'8/12/2011.

(2) La Corte costituzionale, con sent. 20-27/6/2012, n. 162 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio (sede di Roma), le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB.

(3) Nella lett. d) il secondo periodo è stato aggiunto dall'art.

1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., in vigore dall'8/12/2011.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., in vigore dall'8/12/2011.

(5) Lettera così sostituita dall'art. 3, co. 8, d.l. 15/3/2012, n. 21, conv. in l. 11/5/2012, n. 156. Il testo previgente recitava: «le controversie relative al corretto esercizio dei poteri speciali dello Stato azionista di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni».

(6) Lettera così sostituita dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., in vigore dall'8/12/2011. Il testo previgente recitava: «le controversie derivanti dall'applicazione del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, relativo all'Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».

(7) Lettera aggiunta dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., in vigore dall'8/12/2011.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., in vigore dall'8/12/2011.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 10, co. 9-ter, d.l. 2/3/2012, n. 16, inserito dalla l. di conversione 26/4/2012, n. 44.

136. Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici.

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax (1).

2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.

2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (2).

(1) Il primo periodo del co. 1 è stato così sostituito dall'art. 45-bis, co. 3, d.l. n. 90/2014, inserito dalla l. n. 114/2014 e in vigore dal 19/8/2014.

Il testo previgente così disponeva: «I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta

espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati».

A sua volta tale testo era la risultante della novella recata dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI del 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011; il testo previgente disponeva: «I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo».

(2) Comma sostituito dall'art. 38, co. 1-bis, d.l. n. 90/2014, convertito con l. n. 1114/2014, in vigore decorrenza dal 1/1/2015

137. Norma finanziaria.

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO 2 NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I

REGISTRI – ORARIO DI SEGRETERIA

1. Registro generale dei ricorsi.

1. Presso ciascun ufficio giudiziario è tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonché le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati, la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell'impugnazione è registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l'impugnazione è proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione (1).

2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione.

3. Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone (2).

4. Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma di un addetto al segretariato generale (3).

(1) Il riferimento alla notizia delle impugnazioni proposte è stato inserito dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., in vigore dall'8/12/2011.

(2) Nel co. 3 le parole "segretario generale" sono state sostituite

te con la parola "segretariato" dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., in vigore dall'8/12/2011.

(3) Nel co. 4 le parole "del segretario generale" sono state sostituite dalle seguenti: "di un addetto al segretariato generale" in virtù dell'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., in vigore dall'8/12/2011.

2. Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione.

1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri:

a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;

b) il registro delle istanze di prelievo;

c) il registro per i processi verbali di udienza;

d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;

e) il registro delle ordinanze cautelari;

f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;

g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria (1).

2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta.

3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della comunicazione dei provvedimenti (2).

4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente.

5. La segreteria cura la formazione dell'originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono.

6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

(1) La lett. g-bis del co. 1 è stata aggiunta dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., in vigore dall'8/12/2011.

(2) Nel co. 3 la parola "trasmissione" è stata sostituita con la parola "comunicazione" dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., in vigore dall'8/12/2011.

3. Registrazioni in forma automatizzata.

1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile.

2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate.

4. Orario.

1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal presidente del tribunale amministrativo regionale,